



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Napoli

Sezione Controversie di lavoro e di previdenza ed Assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. dr. Anna Maria Beneduce | Presidente |
| 2. dr. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |
| 3. dr. Lucilla Nigro | Giudice Ausiliario rel. |

riunita in camera di consiglio in data **7 giugno 2021**, all'esito della trattazione scritta ex articolo 221 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 e successive proroghe di cui al decreto legge n. 44/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 3110/2017 RGL

TRA

INPS in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI ed elettivamente domiciliato presso la Avvocatura Inps, della sede I.N.P.S. di Napoli, in via G. Ferraris n. 42; pec eletta per le comunicazioni: avv.luca.cuzzupoli@postacert.inps.gov.it

APPELLANTE

E

PINTO PASQUALE C.F. PNTPL54D10C211S, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO MANCINO, presso il cui studio domicilia, in Castel Morrone (Ce) alla via Scese Lunghe n. 24/D, pec le comunicazioni: filippo.mancino@avvocatismcv.it

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere,, sezione lavoro e previdenza, n. 2144/2017, pubblicata in data 18 settembre 2017, nel procedimento n.r.g.l. 7771/2016, avente ad oggetto: pensione anticipata di vecchiaia *ex d.lgs 503/1002 e s.m.i.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso di primo grado, depositato in data 22 agosto 2016, presso il Tribunale di SMCV, sez. Lavoro e Previdenza, il sig. Pinto richiedeva il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, avendo esperito infruttuosamente l'iter amministrativo. Si costituiva l'Inps, che, rappresentando l'infondatezza della domanda concludeva per il rigetto del ricorso.

Previa C.t.u. in primo grado, con il dr Antonio D'Agostino, che riscontrava una percentuale invalidante dell'80%, il Giudice del tribunale accoglieva il ricorso con decorrenza dal 1 giugno 2017 e con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei scaduti e delle spese di lite.

Ha proposto appello il soccombente Istituto, insistendo per la riforma della appellata sentenza, nella parte laddove il primo Giudice non ha applicato le finestre mobili, ovvero i differimenti della decorrenza della pensione, previsti dall'articolo 12, comma 1 e 2 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, nonché l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi delle speranze di vita ex art. 12, comma 12 bis del d.l. 78/2010. Ha concluso, dunque, per l'applicazione della decorrenza del beneficio dal giugno 2018, in luogo del giugno 2017, disposto dal primo Giudice.

Si è costituito l'assicurato, che ha contestato l'atto di gravame ed ha ritenuto non applicabile lo spostamento della decorrenza al caso *de quo*; ha concluso per il rigetto del gravame, vinte le spese.

Con decreto del Presidente della sezione lavoro di questa Corte, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 83, lett. h) del D.L. 18/2020 e successive modifiche.

Hanno depositato note di trattazione scritta entrambe le parti costituite ed all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto devoluto all'esame della Corte è la questione afferente lo slittamento della decorrenza del beneficio della pensione anticipata di vecchiaia introdotto dall'articolo 12, comma 1 e 2 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Ne consegue che è maturato il giudicato con riferimento ad i requisiti socio-contributivi-economici, applicabili, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame, che sono quelli previsti dall'articolo 2, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, che ha elevato a 20

anni il requisito contributivo a far data dal 1 gennaio 1993. Né è contestato l'ulteriore requisito del compimento del sessantesimo anno di età; né il requisito sanitario, nella misura non inferiore all'80%.

Infatti l'Istituto appellante ha censurato la gravata sentenza soltanto nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che le c.d. "finestre mobili" non siano applicabili ai pensionamenti anticipati, ma soltanto ai pensionamenti ordinari. Ha argomentato la pretesa, sostenendo che l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1 e 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, operato dall'articolo 24, comma 5, del D.L. 211/2011 si applica agli altri pensionamenti indicati dai commi da 6 ad 11 della medesima disposizione e non alla domanda di pensione anticipata.

Ritiene la Corte, a questo punto, delineare l'evoluzione normativa in tema di c.d. "finestre mobili".

L'articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, aveva sostituito il previgente regime più favorevole della cd. *finestra di accesso fissa* di cui alla legge 247/07, ed aveva previsto che, a partire dal 1° gennaio 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità dovevano essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, *trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti* (per i lavoratori autonomi, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti), c.d. "*finestre mobili*".

Indi, con la legge 111/2011 sono stati inseriti ulteriori differimenti, per cui partendo dallo slittamento di dodici mesi per i lavoratori che avevano maturato il diritto dal 1 gennaio 2011, si aggiungevano ulteriori slittamenti a far data dal 1 gennaio 2012, e così per i successivi anni, sino a 15 mesi.

Detta normativa ha avuto breve durata in quanto l'articolo 24 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011 ha previsto, al comma 5, che: "*Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.*"

Oggi, pertanto, venute meno le deroghe che prevedevano lo spostamento della decorrenza del trattamento pensionistico, trovano applicazione le regole originarie previste dall'articolo 6 della legge 155/1981, secondo le quali le prestazioni

pensionistiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono maturati. In seguito all'abrogazione operata con il menzionato articolo 24, lo spostamento della decorrenza del beneficio, di 12 mesi si applica per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti a far data dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2011, essendosi dal 1 gennaio 2012 ripristinata la precedente normativa. E' pacifico che per l'appellante i requisiti sono maturati dopo il 1 gennaio 2112 e con decorrenza dal giugno 2017.

Occorre, a questo punto esaminare la doglianza dell'appellante Istituto che ritiene che l'abrogazione operata con l' art. 24 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011 non si applica alle pensioni anticipate di vecchiaia, ma soltanto ai trattamenti pensionistici ordinari.

Il motivo è fondato.

La questione dibattuta fra le Corti è stata risolta dalla Suprema Corte che ha ritenuto con l '**ordinanza n. 2333/2021** che **le *finestre mobili* continuano a essere applicate alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità**. Ha statuito il supremo Collegio che l'articolo 24, comma 5, del decreto legge numero 201/2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, che ha eliminato la disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non si applica a tale forma di pensionamento, con la seguente motivazione, che testualmente si riporta: *“alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità”*.

La sentenza della **Corte di Cassazione, n. 31001 del 27 novembre 2019**, in analoga questione ha enunciato il seguente principio: *“Tale disposizione (l'articolo 12, comma 12-quater, d.l. 78/2010) , infatti, nel generalizzare il **meccanismo di adeguamento dell'età anagrafica all'incremento della speranza di vita** a tutti i regimi e gestioni pensionistiche che possedessero requisiti diversi da quelli vigenti nell'a.g.o., **non può***

che riguardare anche i requisiti anagrafici dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a causa d'invalidità, essendo quest'ultima nient'altro che una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (così, testualmente, Cass. n. 11750 del 2015; più recentemente, negli stessi termini, Cass. nn. 29191 del 2018 e 24363 del 2019). In altri termini, se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla legge n. 222/1984 (così, ancora, Cass., n. 11750 del 2015, cit.). E se così è, manca all'evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78/2009, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale.

Pertanto questa Corte, dando seguito ai principi affermati dalla suprema Corte, in accoglimento dell'appello dell'Inps e parziale riforma della sentenza di primo grado, differisce la decorrenza della prestazione pensionistica anticipata *de quo*, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2 del d.l. 78/2010, di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti e quindi con decorrenza dal giugno 2018 ed erogazione dal primo giorno del mese successivo, adeguando altresì la decorrenza della pensione all'incremento delle speranze di vita, ex art. 12, comma 12-bis del d.l. 78/2010.

Ne consegue che la gravata sentenza va parzialmente riformata soltanto in merito alla decorrenza e la condanna dell'Inps va ordinata a far data dal giugno 2018 in luogo del giugno 2017, disposto dal primo Giudice.

Essendovi stata discordanza nella giurisprudenza di merito su questioni centrali della causa, può dirsi pertanto integrata la fattispecie di cui al cit.art. 92 c.p.c., anche alla luce della recente lettura della norma data dalla Corte Costituzionale, le spese del presente grado di giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, così dispone:

in accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza n. 2144/2017 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiara il diritto alla prestazione previdenziale con decorrenza dal giugno 2018 e condanna l'Inps alla erogazione dei ratei da pari data , oltre accessori .

Compensa le spese del grado.

Napoli 7 giugno 2021

L'estensore dr Lucilla Nigro

Il Presidente dr. Anna Maria Beneduce